

N. R.G. ---/2012

TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO

Quinta Sezione Civile / Sezione Specializzata in materia di Impresa

All'udienza del 22.10.2014 alle ore 11,06 è presente l'avv. (OMISSIS) per BANCA e l'avv. (OMISSIS) per CLIENTE, i quali si dichiarano pronti a concludere.

L'avv. (OMISSIS) insiste nell'appello riportandosi all'appello e discute brevemente la causa riportandosi ai propri scritti.

L'avv. (OMISSIS) insiste nella propria comparsa e discute brevemente la causa riportandosi ai propri scritti.

Il Giudice chiude il verbale alle ore 11,10 e si ritira in camera di consiglio.

Riaperto il verbale, il Giudice dà lettura del provvedimento che segue:

Riaperto il verbale alle ore il Giudice dà lettura del provvedimento che segue

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile

Nella persona del Dott.ssa Daniela Galazzi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° ---- del Ruolo Generale del 2012

TRA

BANCA (Avv. (OMISSIS)

Appellante

E

CLIENTE (Avv. (OMISSIS)

Appellata

Il Tribunale

ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando,

in accoglimento dell'appello proposto da BANCA avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 5214/2011 resa in data 27.10/7.12.2011, ed in totale riforma della pronuncia impugnata, rigetta le domande spiegate da CLIENTE nei confronti di BANCA;



condanna **CLIENTE** al pagamento in favore di **BANCA** della complessiva somma di € 757,20 oltre interessi convenzionali decorrenti dalla data della messa in mora al saldo;

condanna **CLIENTE** a ripetere in favore di **BANCA** le somme da questa versate in conseguenza della sentenza nr. 5214/2011 r.g., oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;

condanna **CLIENTE** alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio nei confronti **BANCA**, che liquida in complessivi euro 1.900,00 (di cui, per il primo grado, € 800,00, di cui € 100,00 per spese e, per il secondo grado, € 1.100,00, di cui € 150,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, **BANCA** proponeva appello avverso la sentenza nr. 5214/2011 resa dal Giudice di Pace di Palermo in data 27/10-7/12/2011 con la quale era stata condannata a pagare a **CLIENTE** la somma di € 1.035,00 oltre interessi legali a decorrere dal 13.12.2007, ed € 800,00 oltre interessi decorrenti dalla data della pronuncia fino al soddisfo, per un importo complessivo di € 3.372,56, quale importo conseguente all'utilizzo delle carte di credito revolving intestate alla **CLIENTE** ed a questa rubate nel periodo dalla data del furto alla data della comunicazione alla società emittente.

L'appello è fondato e va accolto.

La prima doglianza avanzata dall'appellante, relativa all'interpretazione delle clausole contrattuali (nr. IV-5 per il contratto nr. 220 515 310 243 01 e nr. IV-9 per il contratto 100 322 325 654 18) aventi ad oggetto la condotta che il titolare della carta di credito revolving deve adottare in caso di furto della stessa, va integralmente condivisa.

In entrambi i contratti di apertura di linea di credito utilizzabile tramite una carta di credito "revolving", conclusi dall'odierna appellata in data 14.6.1999 ed in data 8.3.2006, è infatti previsto che, in caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione, il titolare è tenuto a comunicare l'occorso immediatamente, facendo subito seguire a detta comunicazione l'invio di conferma tramite lettera raccomandata a/r corredata della denuncia. La medesima clausola prevede, altresì, la responsabilità del titolare per ogni conseguenza dannosa causata dall'inecetto o dall'indebito uso della carta a seguito degli eventi sopra descritti fino alla somma di € 150,00 fino al momento della comunicazione all'emittente e salva ipotesi in cui il titolare abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave (la clausola del contratto più recente prevede, in aggiunta, la responsabilità sino alla concorrenza di € 150,00 anche qualora il titolare non abbia osservato le disposizioni di cui ai precedenti commi e del precedente articolo IV-1, relative all'attivazione della carta).

Ebbene, risulta pacifico che, pur avendo l'appellato sporto denuncia/querela di furto lo stesso giorno (14.3.2007) in cui si è verificato il fatto, ha poi effettuato la prescritta comunicazione a **BANCA** soltanto 17 giorni dopo, e precisamente, il 31.3.2007.





Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

In virtù del citato regolamento negoziale, **CLIENTE** è quindi tenuta a rifondere alla **BANCA** emittente quanto quest'ultima abbia dovuto pagare agli esercenti convenzionati, in ragione delle operazioni abusivamente compiute nel periodo successivo al furto e sino alla comunicazione dello stesso.

Va precisato infatti che il titolare di una carta di credito è obbligato a provvedere alla sua custodia, sia in funzione del corretto esercizio dei diritti di utilizzazione della stessa, sia per evitare ogni suo illecito impiego. (cfr. Corte di Appello Milano 16.11.1993), sicché la condotta tenuta dalla **CLIENTE** integra una ipotesi di colpa grave, tanto che non può applicarsi il limite di responsabilità pari ad € 150, previsto nella clausola del contratto di apertura della carta di credito revolving.

Va altresì accolta la doglianza relativa al riconoscimento da parte del Giudice di prime cure del danno non patrimoniale.

Ed invero, come dedotto dall'appellante, **CLIENTE** non ha né dedotto né allegato di avere subito un qualsivoglia danno non patrimoniale quale conseguenza della presunta condotta illecita della **BANCA**, non fornendo alcuna dimostrazione di essere stata iscritta al CRIF ovvero di avere subito un ulteriore e diverso nocumento: la domanda sul punto va quindi rigettata.

All'accoglimento dell'appello consegue quindi la riforma della sentenza oggetto di gravame con il rigetto delle domande spiegate da **CLIENTE** e la condanna di quest'ultima alla ripetizione delle somme riscosse da **BANCA** in conseguenza della sentenza riformata oltre gli interessi legali dalla data della presente pronuncia.

Alla luce di quanto esposto, accolta la suesposta doglianza, la seconda questione relativa alla valutazione effettuata dal Giudice di prime cure sui mezzi istruttori può ritenersi assorbita.

Va altresì accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla **BANCA** in primo grado e reiterata in appello, diretta a far condannare la **CLIENTE** al pagamento di alcune rate di rimborso dell'apertura di credito.

Ed invero, dagli estratti conto depositati in atti, risulta che **CLIENTE** è debitrice delle somme di € 49,25 per il contratto nr. 200.512.310.243.01 e di € 707,95 per il contratto nr. 100 322 325 654 18: a riprova della domanda, né parte appellata ha formulato sul punto alcuna contestazione o difesa.

In considerazione della soccombenza le spese del primo e del secondo grado del giudizio vanno poste a carico dell'appellata.

Il Giudice
Daniela Galazzi

Sentenza redatta con l'ausilio del M.O.T. dott.ssa Vittoria Rubino

**Il provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla privacy.*



Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica